

Direzione Tecnica
011000000

DISPOSIZIONE N° 23 del 09 MAG. 2007

“Accreditamento presso il Gestore Infrastruttura degli istruttori e dei funzionari ingegneri del settore condotta”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto in particolare, il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza;

Pagina 1 di 13

Piazza della Croce Rossa - 00161 Roma
RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2001
Sede legale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 52.836.937.000
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.F.A. 758300

La presente disposizione è composta di n° 15 pagine

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la Disposizione n° 31 del 08 novembre 2000 recante "Norme per il rilascio delle abilitazioni alla condotta, al personale delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Disposizione n° 55 del 29 novembre 2006 recante "Norme relative alle visite mediche per l'assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario";

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al Responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la relazione del Responsabile di CESIFER - prot. n RFI\DTC\CSI\03194\07 del 09/05/2007, con la quale si propone l'emanazione delle procedure per l'Accreditamento presso il Gestore Infrastruttura degli istruttori e dei funzionari ingegneri del settore condotta."

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione:

DELIBERA

Art. 1

Scopo

La presente disposizione stabilisce le modalità per l'accreditamento presso il Gestore Infrastruttura degli istruttori e dei funzionari ingegneri del settore condotta.

Le attività autorizzate dall'accreditamento per le due figure sono descritte al successivo Art. 13.

Art. 2

Campo di applicazione

La presente disposizione si applica a tutte le Imprese Ferroviarie in possesso del Certificato di Sicurezza e/o in corso di certificazione che effettuano o intendono effettuare servizi di trasporto di merci e/o di persone sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, nonché a qualsiasi altro soggetto riconosciuto a svolgere l'attività di formazione, certificazione e di mantenimento delle competenze del personale utilizzato in mansioni di condotta.





La presente Disposizione si applica anche alle strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A ed è integrata dalle disposizioni e procedure interne in vigore applicabili.

I soggetti anzidetti sono di seguito denominati, in base allo stato di avanzamento della procedura di accreditamento, "strutture richiedenti" o "strutture titolari".

Art. 3

Definizioni e Acronimi

Termine	Definizione
Sistema di acquisizione e mantenimento delle competenze - SAMC	Insieme di processi organizzativi volti a garantire la selezione, la qualificazione, la certificazione, il seguito individuale del PdC nonché altri processi interni che abbiano dirette ricadute con l'attività del PdC.
Accreditamento degli istruttori del settore condotta	Si definisce accreditamento la certificazione del livello di qualità delle competenze riferite agli aspetti tecnici, normativi, regolamentari connessi alla abilitazione alla condotta dei treni e delle competenze didattiche riconosciute agli istruttori.
GI/RFI	Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
DT	Direzione Tecnica del GI/RFI
PdC	Personale di Condotta
Cds	Certificato di Sicurezza
IF	Impresa Ferroviaria
Cesifer - Norme e Procedure	Struttura del GI/RFI incaricata della gestione dei processi di accreditamento del personale istruttore/funzionari ingegneri del settore condotta.

Art. 4

Normativa correlata

DPR n° 753/80-11/07/1980	Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto;
DLgs 8 luglio 2003, n.188	Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;
Decreto Dirigenziale prot. 247/VIG3 del 22/05/2000	Definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPR 8 luglio 1998, n.277;
Disposizione n° 12/2000 del 14/03/2000 del Gestore dell'Infrastruttura	Requisiti di qualificazione professionale richiesti al personale addetto alla condotta sulla infrastruttura delle FS S.p.A.;





Disposizione n°55/2006 del 29/11/2006 del Gestore dell'Infrastruttura	Norme relative alle visite mediche per l'assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;
Disposizione n°17/2000 del 16/06/2000 del Gestore dell'Infrastruttura	Criteri da adottare per l'affidamento del servizio di condotta al personale, in relazione alla conoscenza della linea e dei mezzi di trazione per la circolazione sulle linee delle FS;
Disposizione n°31/2000 del 08/11/2000 del Gestore dell'Infrastruttura e successive modifiche e integrazioni	Norme per il rilascio delle abilitazioni alla condotta, al personale delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura;
Disposizione n°6/2004 del 19/02/2004 del Gestore dell'Infrastruttura	Procedura da adottare nei confronti del personale addetto alla condotta in caso di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o incidenti e inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;
Disposizione n°19/2000 del 03/08/2000 del Gestore dell'Infrastruttura	Requisiti di conoscenza della lingua italiana richiesti al personale che svolge attività inerenti alla sicurezza;
Disposizione n°12/2003 del 25/06/2003 del Gestore dell'Infrastruttura	Aggiornamento dei requisiti di conoscenza della lingua italiana;
DLgs 30 giugno 2003, n.196	Codice in materia di protezione dei dati personali;
Manuale integrativo delle Delibere relative ai: "Requisiti di qualificazione professionale richiesti al personale addetto alla condotta sulla infrastruttura delle FS S.p.A".	Manuale integrativo delle Delibere relative ai requisiti di qualificazione professionale richiesti al personale di condotta sulla Infrastruttura FS allegato alla nota DI/TCRS.LT.PE del 27.03.2000;
Prescrizione N° 0001455 del 06/10/2005	"Rilascio delle abilitazioni per l'esercizio delle mansioni di condotta sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale";


Art. 5

Responsabilità

I processi di acquisizione, certificazione e mantenimento nel tempo delle competenze richieste per espletare l'attività di condotta rivestono fondamentale importanza ai fini della sicurezza dell'esercizio. Della definizione di tali processi nel rispetto delle norme vigenti, nonché della loro corretta applicazione, ne è responsabile la struttura richiedente che dovrà presidiarli con personale in possesso di requisiti professionali adeguati e riconosciuti dal GI/RFI secondo le modalità della presente disposizione. Tali processi dovranno essere descritti all'interno del proprio SAMC e sottoposti alla validazione del GI/RFI come richiesto dalle norme vigenti.

Art. 6

Requisiti delle strutture richiedenti





Le strutture richiedenti, alle quali si applica la presente disposizione, devono disporre di un numero di istruttori accreditati sufficiente a garantire, attraverso una adeguata organizzazione, la corretta applicazione dei processi descritti all'interno del proprio Sistema di acquisizione e mantenimento delle competenze - SAMC - tenendo conto dell'estensione geografica del servizio effettuato, del numero dei treni effettuati e del numero degli agenti di condotta.

Nel caso in cui la struttura richiedente sia una IF, questa dovrà garantire - per il rilascio del CdS e ai fini del suo mantenimento - il possesso, attraverso i propri istruttori accreditati, di tutte le competenze teoriche e pratiche richieste dalle linee / mezzi utilizzati del CdS stesso.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia, il soddisfacimento dei requisiti del presente Art. da parte delle IF è una delle condizioni necessarie per la validazione del SAMC e quindi condizione necessaria per l'ottenimento ed il mantenimento del CdS.

Durante la valutazione dell'adeguatezza dell'organizzazione messa a punto dalla struttura richiedente, il GI/RFI verifica anche la congruità del numero di istruttori accreditati. Tale valutazione viene sempre effettuata, verso una IF, sia in occasione di rilascio del CdS nonché ad ogni variazione significativa della consistenza del PdC anche se non è richiesta l'emissione di un nuovo CdS.

E' altresì obbligo per le IF di disporre, entro due anni dall'ottenimento del primo CdS o, se già in possesso di un CdS, entro due anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di un funzionario ingegnere accreditato. In pendenza del soddisfacimento di quest'ultimo requisito, limitatamente al periodo indicato o non potendone disporre temporaneamente per motivate esigenze, il GI/RFI provvederà a integrare con proprio personale le commissioni di esame per il rilascio delle abilitazioni alla condotta.

Art. 7

Requisiti del personale candidato all'accREDITAMENTO come istruttore

I candidati proposti per l'accREDITAMENTO presso il GI/RFI, dovranno avere i seguenti requisiti:

1. Essere in possesso dell'abilitazione alla condotta (tipo "E" o "F" con in più, eventualmente, quella di tipo "AV") in corso di validità - sulle linee dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per le quali si richiede l'accREDITAMENTO - rilasciata dalla struttura richiedente o dal GI/RFI che autorizza a svolgere le mansioni da primo agente;
2. Essere abilitato ai mezzi di trazione utilizzati dal PdC - inseriti nei piani di formazione validati dal GI/RFI - oppure disporre della documentazione attestante la conoscenza dei suddetti mezzi;
3. Avere già svolto almeno una delle seguenti attività:
 - a. Attività di istruttore accREDITATO presso il GI/RFI, secondo le norme della presente o precedenti disposizioni in materia, senza che siano trascorsi periodi superiori ad un anno calcolato dall'ultimo ritiro dell'accREDITAMENTO alla nuova domanda di accREDITAMENTO (l'eventuale corso di aggiornamento necessario sarà svolto per il candidato a cura del GI/RFI);





- b. Attività di formazione di base – co-docenza in almeno un intero corso di formazione per l'abilitazione alla condotta sulle linee del GI/RFI – e di seguito individuale, svolte in affiancamento ad un istruttore accreditato presso il GI/RFI, per un periodo di almeno un anno;
- c. Attività di formazione e/o seguito individuale del PdC nel settore ferroviario per un periodo di almeno tre anni.

Art. 8

Requisiti del personale candidato all'accREDITAMENTO come funzionario ingegnere

I candidati proposti per l'accREDITAMENTO presso il GI/RFI, dovranno avere i seguenti requisiti:

1. Essere in possesso dell'abilitazione alla condotta (tipo "E" o "F" con in più, eventualmente, quella di tipo "AV") in corso di validità - sulle linee dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per le quali si richiede l'accREDITAMENTO -, rilasciata dalla struttura richiedente o dal GI/RFI;
2. Essere in possesso del diploma di laurea Specialistica in ingegneria conseguito presso un istituto universitario italiano o di titolo equipollente conseguito presso altro istituto riconosciuto dall'ordinamento italiano;
3. Avere partecipato in qualità di auditore ad almeno tre sessioni di esame per il rilascio delle abilitazioni alla condotta;
4. Rivestire un ruolo all'interno della struttura richiedente le cui mansioni siano connesse con l'esercizio ferroviario e con lo svolgimento saltuario del servizio di condotta.

Art. 9


Modalità per l'accREDITAMENTO

Le strutture richiedenti che intendono accREDITARE nuovi istruttori e/o funzionari ingegneri, dovranno farne richiesta, scritta in lingua italiana, a RFI S.p.A. – Direzione Tecnica – Cesifer – Norme e Procedure via del Romito, n°7 – 50134 Firenze - Italia.

Alla fine dell'iter di accREDITAMENTO Cesifer – Norme e Procedure rilascerà alla struttura richiedente apposito certificato di accREDITAMENTO il cui facsimile è riportato negli allegati 1 e 2 alla presente disposizione.

Il suddetto certificato di accREDITAMENTO, consente al titolare l'espletamento delle mansioni autorizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, esclusivamente sotto la responsabilità della struttura richiedente proprietaria dell'accREDITAMENTO.

La validità dei certificati di accREDITAMENTO è di 5 anni, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite ai successivi Artt. 14, 15 e 16 per il mantenimento / rinnovo / aggiornamento / sospensione / riattivazione / ritiro dell'accREDITAMENTO.





L'archivio del personale accreditato sarà custodito ed aggiornato da Cesifer - Norme e Procedure.

I dati relativi ai candidati e agli agenti accreditati saranno trattati secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della Struttura Cesifer di RFI S.p.A.

Tutti i costi delle attività formative - esami compresi - sono a carico della struttura richiedente / titolare.

Art. 10

Documentazione prodotta dalla struttura richiedente


La struttura richiedente, relativamente ai candidati proposti per l'accREDITAMENTO e contestualmente alla domanda di accREDITAMENTO, dovrà produrre

Candidati istruttori:

1. Generalità del candidato (Nome Cognome luogo e data di nascita);
2. Curriculum dettagliato completo di:
 - a. iter professionale per lo sviluppo da istruttore;
 - b. incarichi conferiti con mansioni di istruttore, di seguito individuale del PdC, docenza e co-docenza, affiancamento ad istruttori accreditati e partecipazione a corsi come discente;
 - c. Linee per le quali è richiesto l'accREDITAMENTO;
 - d. Copia del verbale di abilitazione alla condotta in corso di validità emesso dalla struttura richiedente o dal GI/RFI (intendendo compreso il possesso del certificato di idoneità sanitaria rilasciato in conformità alle disposizioni del GI/RFI vigenti in materia con almeno 6 mesi di validità residua);
3. Documentazione attestante la conoscenza dei mezzi di trazione utilizzati dal PdC. Qualora i mezzi di trazione non siano ancora disponibili al momento della richiesta, tale documentazione potrà essere prodotta durante l'iter di accREDITAMENTO e comunque non oltre l'attività di pratica linee prevista dall'Art. 11. La documentazione non è necessaria quando la conoscenza del mezzo di trazione è certificata dal verbale di abilitazione alla condotta - o da quello supplementare - fornito dalla struttura richiedente.

Candidati funzionari ingegneri:

1. Generalità del candidato (Nome Cognome luogo e data di nascita);
2. Linee per le quali è richiesto l'accREDITAMENTO;





3. Copia del verbale di abilitazione alla condotta in corso di validità emesso dalla struttura richiedente o dal GI/RFI (intendendo compreso il possesso del certificato di idoneità sanitaria rilasciato in conformità alle disposizioni del GI/RFI vigenti in materia con almeno 6 mesi di validità residua) nonché la dichiarazione riguardante la struttura che ne cura il seguito delle competenze;
4. Copia del Diploma di Laurea (Specialistica) o di titolo riconosciuto equipollente;
5. Estratto dell'organigramma dell'impresa e/o descrizione delle mansioni svolte e delle responsabilità attribuite al candidato.
6. Attestazione dell'avvenuta partecipazione a tre diverse sessioni di esame in qualità di uditore.

La documentazione dovrà essere validata, tramite sottoscrizione, da parte del responsabile della struttura richiedente.

Entro 30 gg dal ricevimento della documentazione richiesta, per i candidati istruttori in possesso dei requisiti di cui all'Art. 7, sarà comunicata alla struttura richiedente la data di inizio dell'attività di cui al successivo Art. 12 (valutazione candidati istruttori). Nei casi in cui la documentazione trasmessa non sia sufficiente a dare evidenza della sussistenza dei requisiti previsti dall'Art.7, entro tale termine sarà fatta apposita comunicazione delle non conformità riscontrate.

Entro 30 gg dal ricevimento della documentazione richiesta, per i candidati funzionari ingegneri in possesso dei requisiti di cui all'Art 8, verrà prodotto ed inviato alla struttura richiedente il certificato di accreditamento di cui all'allegato 2 della presente disposizione.

Art. 11

Modalità per l'accREDITAMENTO sulle linee per le quali la struttura richiedente non è in possesso del certificato di sicurezza

Nei casi in cui il candidato istruttore/funzionario ingegnere non sia in possesso dell'abilitazione alla condotta in corso di validità sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale per le quali è richiesto l'accREDITamento e la struttura richiedente sia un'IF non ancora in possesso del CdS per quelle stesse linee ed in tutti gli altri casi in cui la struttura richiedente sia un soggetto diverso da una IF, il pre-requisito "abilitazione alla condotta" verrà rilasciato dal GI/RFI sia ai candidati istruttori che a candidati funzionari ingegneri.

In tale evenienza, contestualmente alla richiesta di accREDITamento e all'invio della documentazione già citata (ad eccezione della copia del verbale di abilitazione alla condotta), la struttura richiedente dovrà fare anche apposita richiesta al GI/RFI di acquisizione del requisito di abilitazione alla condotta di tipo "F con limitazione" con linee di prima attivazione comprese tra quelle per cui è richiesto l'accREDITamento.

Per i candidati istruttori all'accREDITamento di cui al precedente Art. 7 punto 3.c) la documentazione inviata dovrà essere integrata con copia della certificazione che autorizza a svolgere le mansioni da primo agente di condotta su una delle reti dell'unione europea / stato confinante o su altra infrastruttura italiana diversa da quella del GI/RFI emessa dall'autorità preposta al rilascio delle patenti sull'infrastruttura interessata; tale documentazione dovrà





indicare il periodo di autorizzazione alle mansioni da primo agente e, se del caso, anche il motivo dell'eventuale ritiro occorso.

Il GI/RFI, sulla base delle richieste pervenute e comunque almeno due volte l'anno, organizzerà corsi per il rilascio dell'abilitazione alla condotta di tipo "F con limitazione".

In particolari casi e limitatamente all'abilitazione alla condotta conferita ai funzionari ingegneri, la stessa, fermo restando il superamento delle tre prove di esame (prova teorica scritta e orale e prova pratica) potrà essere emessa con limitazione da 2° agente.

Il verbale di abilitazione alla condotta autorizza lo svolgimento delle mansioni di condotta solo in presenza e sotto la responsabilità del GI/RFI e rimane di proprietà del GI/RFI fino al completamento dell'iter previsto per l'ottenimento del Certificato di Sicurezza. L'invio alla struttura richiedente del verbale di abilitazione alla condotta avverrà comunque contestualmente a quello di cui all'allegato 1 o 2 come formalizzazione del completamento dell'iter di accreditamento.

Il GI/RFI garantirà, in occasione della richiesta da parte di una IF di estensione del CdS, il conferimento del requisito di conoscenza delle linee agli istruttori già accreditati certificando l'attività svolta.

Il GI/RFI garantirà l'inizio dell'attività necessaria entro 20gg dal ricevimento della richiesta da parte della IF.

Art. 12

Formazione e valutazione degli istruttori candidati all'accreditamento

Le procedure del presente articolo si applicano a tutti gli istruttori candidati al primo accreditamento e agli istruttori candidati all'accreditamento che abbiano già svolto attività di istruttore accreditato presso il GI/RFI, ma con periodi dall'ultimo ritiro dell'accreditamento superiori ad un anno.

Le procedure del presente articolo si applicano, limitatamente alle attività formative indicate ai successivi punti 1 e 2, anche agli istruttori candidati all'accreditamento con i requisiti indicati nell'Art. 7 punti 3.a) nei casi in cui nel periodo di ritiro si siano svolti corsi di aggiornamento organizzati da RFI S.p.A. DT - Cesifer - Norme e Procedure di cui all'Art. 14 della presente Disposizione ed il candidato non vi abbia partecipato.

Una volta accertata, da parte di Cesifer - Norme e Procedure, la completezza della documentazione prodotta dalla struttura richiedente attestante i requisiti richiesti, gli istruttori candidati all'accreditamento dovranno essere avviati all'attività di formazione e valutazione per il completamento dell'iter di accreditamento.

Il GI/RFI, sulla base delle richieste pervenute, organizzerà la seguente attività propedeutica all'accreditamento:

1. Formazione specifica sui contenuti delle disposizioni vigenti sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale in materia di formazione, certificazione e seguito individuale del PdC;





2. Formazione specifica sui contenuti delle disposizioni vigenti sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale in materia di inchieste, monitoraggio e audit;
3. Eventuale corso di aggiornamento se richiesto dal caso di cui all'Art. 7 p.3).
4. Valutazione della capacità espositiva;
5. Valutazione del livello di qualità delle competenze riferite agli aspetti tecnici, normativi, regolamentari del candidato con una prova di esame su tali argomenti;
6. Valutazione delle capacità del candidato nella gestione delle non conformità accertate nella verifica delle competenze del PdC (elaborati di esame, inconvenienti, verifiche dirette e indirette), e nella successiva analisi e definizione delle azioni correttive.

La commissione d'esame sarà formata da personale istruttore del settore condotta accreditato presso RFI e appartenente alla struttura RFI S.p.A. DT - Cesifer.

Il GI/RFI, sulla base dei processi previsti dal SAMC della struttura richiedente ed in particolare del processo di selezione e qualificazione del personale istruttore, potrà limitare l'attività di valutazione alle prove di cui ai precedenti punti 5 e 6.

Per i candidati risultati idonei alle prove di esame di cui ai punti 4 e 5 del presente Articolo, Cesifer - Norme e Procedure procede all'emissione ed all'invio del certificato di accreditamento, di cui si riporta il facsimile in allegato 1 alla presente disposizione.

Art. 13

Attività autorizzate dall'accREDITAMENTO

Istruttori accreditati

Gli istruttori accreditati del settore condotta possono svolgere sotto la propria responsabilità le seguenti attività rivolte al PdC appartenente alla struttura titolare del proprio certificato di accreditamento coerentemente all'abilitazione alla condotta posseduta:

1. Attività di membro delle commissioni di esame per il rilascio delle abilitazioni alla condotta e per la verifica delle competenze del PdC in caso di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o incidenti e inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;
2. Attività di valutazione del PdC richiesta dalle norme in vigore in caso di prolungate assenze dello stesso dalle mansioni di condotta. Tale attività può essere svolta unicamente per le linee per i quali l'istruttore accreditato è in possesso del requisito di conoscenza;
3. Attività di formazione in aula e sul campo coerentemente con l'abilitazione alla condotta posseduta;
4. Attività di seguito individuale unicamente sulle linee per le quali l'istruttore possiede il requisito di conoscenza.





5. Attività di conferimento conoscenza linee per il personale dell'IF (non solo PdC) per il quale è previsto tale requisito – solo per le linee per le quali l'istruttore possiede il requisito di conoscenza -

Gli istruttori accreditati sono direttamente responsabili, in fase di definizione e di erogazione dei programmi, dell'idoneità degli stessi al raggiungimento degli obiettivi formativi di ogni singolo modulo.

Il GI/RFI, sulla base dei processi previsti dal SAMC della struttura richiedente ed in particolare del processo di selezione e qualificazione del personale istruttore, potrà autorizzare l'effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti 3 e 4 a personale istruttore qualificato secondo i suddetti processi validati, anche se non accreditato presso il GI/RFI.

In particolari casi è facoltà del GI/RFI porre limitazioni alle attività autorizzate dall'accREDITAMENTO che saranno opportunamente registrate nel certificato di accREDITAMENTO di cui all'All. 1.

Funzionari Ingegneri accreditati

I funzionari ingegneri accreditati per il settore condotta possono, coerentemente con le abilitazioni alla condotta possedute e nel rispetto delle norme previste per la costituzione e validazione delle commissioni di esame, partecipare con funzioni di presidente alle commissioni di esame per il rilascio delle abilitazioni alla condotta nonché, previa nomina di RFI, alle commissioni di esame per la verifica delle competenze disattese dal PdC in caso di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o incidenti e inconvenienti che hanno pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario.

Art. 14

Mantenimento e rinnovo dell'accREDITAMENTO


RFI S.p.A. DT – Cesifer organizzerà, periodicamente o in occasione di importanti cambiamenti regolamentari o delle norme che disciplinano il rilascio/mantenimento delle abilitazioni alla condotta, appositi corsi di aggiornamento destinati agli istruttori/funzionari ingegneri accreditati.

La partecipazione ai suddetti corsi è obbligatoria al fine del mantenimento/rinnovo dell'accREDITAMENTO e non esime comunque la struttura titolare dell'accREDITAMENTO dal mettere in atto le normali procedure previste dal proprio SAMC per il mantenimento delle competenze del personale abilitato alle mansioni di condotta.

La struttura titolare, per il rinnovo (alla scadenza dei cinque anni) dell'accREDITAMENTO, dovrà garantire e documentare con una attestazione sottoscritta dal Responsabile della struttura richiedente, i seguenti requisiti specifici:

Istruttori accreditati

1. Mantenimento dei requisiti di cui all'Art.7.





2. Eventuale integrazione delle linee interessate dall'abilitazione alla condotta.
3. Svolgimento in maniera continuativa¹ delle attività di istruzione²;
4. Partecipazione alle commissioni di esame per il rilascio delle abilitazioni alla condotta²;

Funzionari ingegneri accreditati

1. Mantenimento dei requisiti di cui all'Art.8.
2. Eventuale integrazione delle linee interessate dall'abilitazione alla condotta;
3. Partecipazione alle commissioni di esame per il rilascio delle abilitazioni alla condotta;

L'eventuale integrazione delle linee interessate dall'abilitazione alla condotta degli istruttori e funzionari ingegneri accreditati dovrà essere comunicata a Cesifer - Norme e Procedure anche in corso di validità del certificato di accreditamento per l'aggiornamento delle linee oggetto dell'accREDITAMENTO stesso.

Art. 15

Sospensione / Riattivazione dell'accREDITAMENTO

La sospensione è prevista solo nel caso in cui siano ancora in corso le attività di accertamento di eventuali responsabilità dell'interessato.

La struttura titolare, ogni qualvolta esiste il dubbio che possano essere venuti meno i requisiti richiesti dalla presente disposizione o risultino possibili inosservanze delle disposizioni previste in materia e in tutti i casi di possibile coinvolgimento degli istruttori e dei funzionari ingegneri accreditati in casi di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o incidenti e inconvenienti che abbiano pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario dovrà, di propria iniziativa, non utilizzare l'interessato in nessuna delle attività autorizzate dall'accREDITAMENTO e comunicare il provvedimento a RFI S.p.A. DT - Cesifer - Norme e Procedure affinché possa procedere alla sospensione dell'accREDITAMENTO ed al conseguente aggiornamento della banca dati.

In tal caso l'accREDITAMENTO, fermo restando l'applicazione delle norme vigenti applicabili, potrà essere riattivato sulla base degli elementi intervenuti nel frattempo in sede di accertamento delle responsabilità e dell'eventuale ulteriore valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti dal GI/RFI.

Art. 16

Ritiro dell'accREDITAMENTO

¹ Per continuativa si intende che non abbia avuto incarichi in attività diverse da quelle autorizzate dal precedente Art. 13.

² Per il personale appartenente alla Società RFI S.p.A. si applicano anche gli standard previsti dalle procedure operative interne in vigore.





La struttura titolare dell'accreditamento, ogni qualvolta siano venuti meno i requisiti richiesti dalla presente disposizione dovrà, di propria iniziativa, non utilizzare l'interessato in nessuna delle attività autorizzate dall'accreditamento e comunicare il provvedimento a RFI S.p.A. DT - Cesifer - Norme e Procedure affinché possa procedere al ritiro dell'accreditamento ed al conseguente aggiornamento della banca dati.

Similmente, qualora a seguito d'inconvenienti occorsi, audit o visite ispettive, risultino evidenti e documentabili inosservanze delle disposizioni previste in materia e in tutti i casi di accertata responsabilità degli istruttori e dei funzionari ingegneri accreditati in casi di indebito superamento a via impedita dei segnali fissi e/o incidenti e inconvenienti che abbiano pregiudicato o avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario, la struttura titolare non potrà utilizzare l'interessato in nessuna delle attività autorizzate dall'accreditamento e dovrà comunicare il provvedimento ad RFI S.p.A. DT - Cesifer - Norme e Procedure che procederà al ritiro dell'accreditamento ed al conseguente aggiornamento della banca dati.

A seguito di inosservanze delle Disposizioni in vigore, il GI/RFI procederà di iniziativa al ritiro dell'accreditamento agli istruttori e funzionari ingegneri con provvedimenti motivati.

Art. 17

Con l'entrata in vigore della presente viene soppressa la disposizione n° 11/2000 del 14/03/2000 "Accreditamento presso la Divisione Infrastruttura degli istruttori delle Imprese Ferroviarie", la nota RFI.TC.RST.PE prot n° 4269 del 2 luglio 2002 "Presidenza delle commissioni di esami per il rilascio delle abilitazioni alla condotta da parte dei funzionari ingegneri appartenenti alle Imprese Ferroviarie" e la nota DI./TC./A1007/P/01/000412 del 17/05/2001.

I Certificati di accreditamento emessi nel rispetto delle norme precedentemente in vigore, rimangono validi alle condizioni e fino alla scadenza riportata all'art. 9.

Art. 18

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 01/06/2007.

Giorgio Di Marco



Direzione Tecnica
Ufficio Tecnico Normativa Impianti Ferroviarie
Sezione Procedure

Allegato 1 alla 23 del 09 MAG. 2007

CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO

N° [999]

Il Sig. **[COGNOME E NOME]**

dipendente dalla Società **[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]**

è accreditato presso il Gestore dell'Infrastruttura per le mansioni di Istruttore del settore
Condotta sulle Linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale per le quali è in possesso
delle abilitazioni necessarie. **[indicare eventuali limitazioni]**

Il Responsabile

[Luogo e data]

Il certificato è valido fino al **[gg/mm/aaaa]**



Direzione Tecnica
Certificazione Sicurezza Imprese Ferroviarie
Norme Procedure

Allegato 2 alla 23^a del 09 MAG. 2007

CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO

N° [999]

Il Sig. [COGNOME E NOME]
dipendente dalla Società [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

è accreditato presso il Gestore dell'Infrastruttura per le mansioni di Funzionario Ingegnere nelle Commissioni di Esame per il rilascio delle abilitazioni alla condotta dei treni sulle Linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale per le quali è in possesso delle abilitazioni necessarie.

Il Responsabile

[Luogo e data]

L'attestato è valido fino al [gg/mm/aaaa]

